

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di **LUCIANO SORGATO****Perdite sui crediti, servono nuove riflessioni sul regime fiscale**

Le perdite su crediti sono deducibili quando esistono "elementi certi e precisi" intesi in senso probabilistico: non serve prova assoluta d'insolvenza, ma alta probabilità documentata, coerente con principi contabili e fiscali.

Nella prassi delle verifiche in ordine alle perdite sui crediti si continua ad avanzare una pretesa probatoria che si ritiene ometta di considerare del tutto la **progressione evolutiva dell'art. 101, c. 5 del Tuir**. Preliminarmente si ritiene di dover tornare a sottolineare come in ordine alla perdita di un credito, il *thema probandum* sostanziale si raccordi a una valutazione probabilistica e **non all'esistenza di una prova certa**.

Per la dottrina la controversia interpretativa in ordine alle perdite dei crediti deve essere incapsulata, più che in una fuorviante scelta tra certezza e probabilità della perdita, **nell'individuazione di "momenti temporali", in cui essa è sufficientemente probabile per essere tenuta in considerazione**. Gli *"elementi certi e precisi"* di cui all'art. 101, c. 5 del Tuir non possono che intendersi, anche in base ai descritti rapporti di teoria generale tra probabilità e certezza, solo in senso molto relativo (R. Lupi, *"Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti"* in Rass. Trib. n. 5/1987), per cui, rifuggendo da schematiche e rigide contrapposizioni tra concetti (certezza e probabilità) solo quantitativamente diversi, il diritto di deduzione fiscale risulta correlarsi alla sola **alta probabilità della perdita economica**, in quanto non si tratta di dimostrare un evento, ma di conferire probabilità a una valutazione. La convenzionalità della contrapposizione tra probabilità e certezza in materia di giudizi storici è stata del resto rilevata anche in teoria generale (si veda in tal senso l'autorevole opera di Calamandrei, *"Verità e verosimiglianza nel processo civile"* in Studi sul processo civile, Padova 1957) e la linea di confine tra i due concetti è venuta gradualmente sfumando, dal momento che **la certezza viene vista come una nozione convenzionale, abbinata a situazioni in cui la probabilità di una certa ipotesi è talmente elevata da far trascurare** (cioè escludere ragionevolmente) le ipotesi contrarie. Già secondo la dottrina del Seraceno (*"Le decisioni sul fatto incerto nel processo penale"*, Padova 1940) *"esaminando con sincerità scientifica la certezza e il dubbio, si constata che entrambi sono fatti di probabilità e un semplice punto correlato alla scala delle probabilità divide il dubbio dalla certezza"*. In tal senso risulta del tutto allineata anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1.08.2013, n. 26/E: *"Un elemento di prova sicuramente utile può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive"*. Al riguardo, possono essere tenute in considerazioni le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cass., sent. 16.03.2001, n. 3862). Le conclusioni sopra esposte hanno trovato **piena coerenza di sistema anche nei provvedimenti normativi che si sono susseguiti nel tempo**, a partire dall'art. 33, c. 5 D.L. 22.06.2012, n. 83, che consentono il recupero della perdita fiscalmente rilevante nel caso di sopravvenienza della prescrizione del diritto alla riscossione del credito.

L'art. 1, c. 160 L. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha apportato ulteriori aggiornamenti all'art. 101, c. 5 del Tuir, stabilendo che *"gli elementi certi e precisi"* sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei principi contabili. L'opera di revisione della disciplina della deducibilità delle perdite va anche raccordata alla **legge delega per la riforma fiscale** (L. 11.03.2014, n. 23), che all'art. 12, c. 1, lett. a) prevedeva la introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina del bilancio per determinare il momento cui connettere le perdite sui crediti.

Se si manda a intersezione tali complessivi aggiornamenti legislativi non può non apparire come in essi riecheggi il lucido pensiero del Lupi per il quale, come già sopra detto, **non si tratta di vedere quando la perdita su crediti sia certa, ma quando la probabilità della perdita sia sufficientemente elevata da esserne privilegiata**, ai fini della rappresentazione contabile e fiscale in coesione con i relativi principi di governo redazionale e principalmente in raccordo con il principio OIC n. 15 che trova preciso supporto nell'art. 2, p. 16) L. 825/1971 in base al quale il reddito d'impresa dovrà uniformarsi al principio della *"competenza economica"*, ossia ai principi che coordinano la struttura legale del bilancio.